

*Il Presidente*

Prot. n 149/2022

Roma, 27 ottobre 2022

Al Ministero dell'interno  
Dipartimento della pubblica sicurezza  
c/a Vice Direttore Generale della P.S.  
preposto all'Attività di Coordinamento e Pianificazione  
Prefetto Stefano Gambacurta  
p.zza del Viminale, 1 - 00184 Roma

e, p.c.

All'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza  
c/a Viceprefetto Maria De Angelis  
p.zza del Viminale, 1 - 00184 Roma

Oggetto: Formazione delle guardie giurate addette ai servizi di antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana.

Con l'atto d'indirizzo del 22 giugno scorso, sono state fornite indicazioni circa i corsi di formazione che debbono frequentare le guardie giurate addette ai servizi antipirateria e sono stati, altresì, aggiornati i programmi di addestramento.

Nell'esprimere l'apprezzamento per l'iniziativa, divenuta imprescindibile dopo la modifica alla normativa di riferimento operata dal D.M. 7 novembre 2019, n.139, è però necessario rappresentare una perplessità segnalata da alcuni associati e che effettivamente sembra meritare un intervento chiarificatore dell'Amministrazione.

Infatti, mentre il paragrafo 4 emendato dell'Allegato Tecnico al Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015 prevede (come, peraltro, nella versione originaria) che *"Il corso non contempla (n.d.r. quello curato dalla Marina Militare) l'addestramento pratico sulle apparecchiature radiogene, i rilevatori di metallo ed i rilevatori di tracce di esplosivi"*, il citato atto d'indirizzo specifica che tali argomenti *"rientrano nel programma di formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale"*.

Orbene tale ultima affermazione - che, a parere di chi scrive, è semplicemente rafforzativa del concetto espresso dal richiamato paragrafo 4 - sembrerebbe aver destato dubbi interpretativi in alcuni Uffici territoriali che stanno richiedendo alle aspiranti guardie giurate antipirateria anche il

*Il Presidente*

superamento della citata prova pratica, in evidente contrasto, peraltro, con l'art.3, co.4, lett.b), del Disciplinare, il quale recita: *“Tale prova è obbligatoria per il solo personale che opera in ambiti ove è previsto l'utilizzo di tali apparecchiature.”*

È evidente che richiedere l'assolvimento di tale onere - si ribadisce non previsto dalle disposizioni di riferimento - determina un significativo aggravio dei costi per le aziende e per gli operatori, nonché un ingiustificato appesantimento del procedimento amministrativo di rilascio della certificazione di cui al D.M. 154/2009.

Sembra quindi necessario un intervento di codesta Amministrazione, che auspichiamo vada nella direzione sopra rappresentata, volto a dirimere rapidamente la questione.

Fiduciosi in un positivo riscontro, si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.



Luigi Gabriele